

Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2026, n. 9-2415

L.r. 14 gennaio 1977, n. 6 e s.m.i. "Criteri per l'individuazione e il sostegno di Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione culturale, turistica, sportiva, di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, ovvero di alto livello istituzionale". Revoca delle D.G.R. n. 17-1200 del 30 maggio 2025.



Seduta N° 153

Adunanza 09 APRILE 2026

Il giorno 09 del mese di aprile duemilaventisei alle ore 13:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 9-2415/2026/XII

OGGETTO:

L.r. 14 gennaio 1977, n. 6 e s.m.i. "Criteri per l'individuazione e il sostegno di Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione culturale, turistica, sportiva, di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, ovvero di alto livello istituzionale". Revoca delle D.G.R. n. 17-1200 del 30 maggio 2025.

A relazione di: Cirio, Bongioanni, Chiarelli

Premesso che:

la l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, all'art. 1, comma 1, prevede che la Regione Piemonte possa, per materie attinenti le sue funzioni e, più in generale, per perseguire le finalità di cui al Titolo I dello Statuto:

- organizzare – sia direttamente che in collaborazione con enti e associazioni pubbliche e private – convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni (lett. a);
- partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni (lett. b);
- con riferimento all'art. 2 della stessa legge, è previsto che, nel caso in cui l'organizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sia esclusivamente gestita dalla Regione, le spese siano poste a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui invece sia gestita in collaborazione la Regione può erogare un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti;
- l'art. 3 della medesima legge prevede la possibilità da parte della Regione Piemonte di concedere contributi finanziari in relazione alla partecipazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nonché altre forme di sostegno quali: l'invio di comunicazioni e altri apporti di carattere tecnico o illustrativo, l'intervento di amministratori e funzionari regionali nonché di esperti, designati con modalità di cui all'art. 5 della stessa legge;

- l'art. 5 stabilisce altresì che la Giunta Regionale determini le modalità delle organizzazioni, delle partecipazioni, delle adesioni di cui all'art. 1, adottando le occorrenti determinazioni ed i conseguenti oneri di partecipazione e di assunzione delle spese;

con D.G.R. n. 17-1200 del 30 maggio 2025 sono stati approvati i criteri per l'individuazione e il sostegno di Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale, e di iniziative di alto livello istituzionale, con l'intento di promuovere le manifestazioni e gli eventi che risultino strategici in funzione delle politiche regionali, valorizzando altresì quelle di particolare significato dal punto di vista storico, della memoria e delle tradizioni del territorio piemontese;

con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha demandato alla Direzione regionale "Coordinamento Politiche e Fondi europei", attraverso il Settore "Comunicazione, Ufficio stampa, Relazioni esterne e Urp", l'adozione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, demandando a successive deliberazioni della Giunta regionale l'individuazione delle iniziative finanziabili e del valore del contributo concedibile, secondo quanto indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della delibera sopra citata.

Premesso altresì che i Grandi eventi che si svolgono sul territorio regionale interessano diversi ambiti settoriali della Regione Piemonte, tra i quali, oltre a quello istituzionale, anche quelli relativi alla promozione culturale, turistica, sportiva e di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari.

Ritenuto opportuno che la Regione Piemonte individui e sostenga eventi che, per l'alto profilo istituzionale, la particolare rilevanza culturale, turistica, sportiva o di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, la spiccata risonanza mediatica a livello nazionale o internazionale, nonché la dimensione sovregionale, possano qualificarsi quali "Grandi eventi" in grado di attrarre turisti, generare forti ricadute economiche, culturali e sociali sul territorio piemontese, rappresentando un'opportunità di sviluppo locale e di coesione per la comunità ospitante, un volano per attrarre altre grandi manifestazioni e promuovere il territorio regionale.

Valutata pertanto la necessità di prevedere, nell'ottica di una visione strategica unitaria dei Grandi eventi organizzati sul territorio piemontese, un coordinamento generale finalizzato a una gestione integrata e coerente nell'individuazione delle iniziative classificabili come Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale o di alto livello istituzionale, in coerenza con la citata l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, nonché le leggi regionali previste per i rispettivi ambiti di materia, e nello specifico la l.r. 1 agosto 2018, n. 11 "*Disposizioni coordinate in materia di cultura*", la l.r. 11 luglio 2016, n. 14 "*Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte*", la l.r. 1 ottobre 2020, n. 23 "*Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva*" e la l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 "*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*".

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, dall'istruttoria svolta dalla direzione regionale "Coordinamento Politiche e Fondi europei", in raccordo con le direzioni regionali "Cultura, Turismo, Sport e Commercio" e "Agricoltura e Cibo", risulta quanto segue:

- al fine dunque di procedere all'individuazione in modo omogeneo e coordinato i Grandi eventi, occorre dotarsi di criteri idonei a individuare e sostenere, con riferimento ai diversi ambiti di materia predetti, gli eventi di particolare rilievo per la Regione, in coerenza con la normativa di riferimento sopra citata e gli strumenti di programmazione regionale previsti per i rispettivi ambiti di competenza;
- pertanto, a seguito di incontri svolti tra le strutture regionali competenti in materia di Cultura, Turismo, Sport, Agricoltura e Programmazione e Gestione dei Grandi eventi e manifestazioni, sono stati definiti, per i rispettivi ambiti di materia, i criteri per l'individuazione dei "Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionali di promozione culturale, turistica, sportiva, di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, ovvero di alto livello istituzionale", riportati nell'Allegato 1 della presente deliberazione, ammissibili a contributo regionale;
- in particolare, sono stati elaborati criteri generali per l'individuazione di tutti i Grandi eventi, i quali prevedono, innanzitutto, che le iniziative siano svolte sul territorio piemontese, siano coerenti con la programmazione regionale prevista per ciascun ambito di intervento, siano di alta

visibilità nazionale o internazionale e, pertanto, qualificanti l'immagine del territorio regionale, e siano inoltre caratterizzati da una comprovata e significativa partecipazione di pubblico oltre i confini regionali;

- sono stati inoltre individuati ulteriori criteri specifici per ambito al fine di individuare in modo puntuale le singole tipologie di Grandi eventi:

- Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione culturale.

Tale tipologia di eventi, in coerenza con la l.r. 1 agosto 2018, n. 11, deve riguardare eventi che siano in grado di richiamare un particolare valore di radicamento col territorio, anche grazie alla valorizzazione delle tradizioni e dei personaggi che l'hanno caratterizzato; devono inoltre possedere una comprovata capacità di generare una positiva e significativa ricaduta anche economica sul territorio coinvolto;

- Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione turistica.

Tale tipologia, in coerenza con la l.r. 11 luglio 2016, n. 14, riguarda eventi capaci di generare comprovati flussi turistici di notevole impatto sull'indotto economico piemontese, nonché rappresentativi del territorio e delle sue produzioni, caratterizzate da univocità tematica di interesse turistico legata a una capacità organizzativa riscontrabile grazie a un costo complessivo di realizzazione superiore a euro 250.000,00;

- Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione sportiva.

Tale tipologia di eventi, in coerenza con la l.r. 1 ottobre 2020 n.23, riguarda iniziative sportive di valenza nazionale o internazionale che si articolano in sub-tipologie definite in base all'assegnazione di un titolo, all'entità della spesa totale di realizzazione, nonché al numero di nazioni/regioni rappresentate all'evento; tali elementi costituiscono gli indicatori generali per la definizione del valore massimo di contributo concedibile, stabilito in modo differenziato a seconda della specifica sub-tipologia, al fine di evidenziarne il diverso rilievo e impatto sul territorio;

- Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari.

Tale tipologia riguarda eventi che, in coerenza con la l.r. 22 gennaio 2019, n. 1, per le iniziative di rilievo nazionale prevede la valorizzazione delle produzioni certificate di interesse strategico per il Piemonte (DOP, IGP, DOC e DOCG), dei prodotti inseriti nell'elenco nazionale dei "Prodotti Agroalimentari Tradizionali del Piemonte" (PAT), e/o la promozione di comparti specifici del sistema agro-alimentare piemontese; per quelle di rilievo internazionale prevede anche il partenariato con enti o organismi sovranazionali che prevedano la promozione e la valorizzazione dei prodotti all'estero;

- Grandi eventi di alto livello istituzionale.

Tale tipologia di eventi, caratterizzata dall'alto valore istituzionale, è suddivisa in due sub-tipologie, riguardanti sia le iniziative di rilievo nazionale o internazionale che non rientrano negli ambiti di materia di cui ai punti precedenti (tipologia A), caratterizzate dal livello altamente rappresentativo dell'identità regionale a fini istituzionali, e dalla partecipazione di autorità e/o personalità pubbliche di rilievo almeno nazionale, sia le iniziative incentrate sulla celebrazione di ricorrenze nazionali o sulla memoria storica del Piemonte, in grado di rappresentare la comunità nei suoi valori più alti (tipologia B); per tale ultima sub-tipologia il valore massimo di contributo concedibile è previsto in euro 30.000,00, in quanto, sulla base all'esperienza pregressa, tali eventi sono caratterizzati da spese organizzative di minore entità;

- per tutti gli eventi di cui alle tipologie sopra riportate, il valore massimo del contributo concedibile non può comunque essere superiore all'80% del totale della spesa ammessa per la realizzazione dell'iniziativa, al fine di prevedere una quota di partecipazione alle spese da parte del soggetto organizzatore, nonché da altri enti pubblici, almeno pari al 20%;
- fatto salvo quanto previsto per i Grandi eventi di alto livello istituzionale (Tipologia B), per i quali è previsto quale contributo regionale il limite massimo di euro 30.000,00, il sostegno economico da parte della Regione Piemonte per tutti gli altri eventi di cui alle tipologie sopra riportate, sulla base del costo complessivo stimato dell'evento e dichiarato in fase di domanda, è

stabilito nel limite massimo di euro 1.200.000,00, in quanto, sulla base delle esperienze pregresse, tali eventi sono caratterizzati da spese organizzative di elevata entità;

- per i Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione sportiva, sono stati previsti, oltre al limite dell'80% del totale della spesa ammessa per la realizzazione dell'iniziativa, importi massimi di contributo relativi alla specifica sub-tipologia, al fine di differenziare il sostegno da parte della Regione Piemonte in base alla dimensione e all'impatto dell'evento sul territorio;
- l'individuazione dei Grandi eventi che si svolgeranno sul territorio piemontese, le cui caratteristiche siano rispondenti ai criteri stabiliti nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, dovrà avvenire a seguito di apposito avviso pubblico, pubblicato dalla Direzione regionale competente in materia di programmazione e gestione dei grandi eventi e manifestazioni;
- in particolare, sono previsti due avvisi pubblici per ciascun anno di riferimento: uno da approvarsi nell'autunno di ciascun anno, relativo ad eventi che si svolgeranno dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo; uno da approvarsi nella primavera di ciascun anno, relativo agli eventi che si svolgeranno dal 1° luglio al 31 dicembre del medesimo anno;
- l'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute a seguito dei citati avvisi pubblici verrà svolta da un'apposita Commissione, nominata con determinazione dirigenziale del Responsabile della Direzione regionale competente in materia di programmazione e gestione dei grandi eventi e manifestazioni, Responsabile del procedimento e presieduta dal medesimo; con la stessa determinazione dirigenziale verranno definite le modalità di funzionamento della Commissione, la quale sarà costituita anche da un Dirigente, o suo delegato, per ciascuna delle Strutture regionali competenti nelle cinque materie oggetto delle domande;
- la durata del procedimento di ammissibilità è stabilita in trenta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto per ciascun avviso pubblico;
- a conclusione dell'istruttoria relativa a ciascun avviso, il Presidente della Commissione, con atto dirigenziale, approva l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, con indicazione del contributo massimo riconoscibile sulla base dei criteri stabiliti per ciascun ambito di cui all'Allegato 1;
- con deliberazione, la Giunta regionale, preso atto dell'elenco degli eventi ammissibili a finanziamento di cui alla predetta determinazione dirigenziale, sulla base delle risorse regionali disponibili sul bilancio dell'anno di riferimento, destina le risorse a sostegno dei singoli eventi ammessi a finanziamento;
- nel caso di risorse regionali disponibili insufficienti a riconoscere il contributo massimo a tutti gli eventi ammissibili di cui al predetto elenco, la Giunta regionale provvederà a ripartire le risorse disponibili in misura proporzionale tra tutti gli eventi ammessi a contributo;
- sulla base delle valutazioni relative alle esperienze pregresse, agli atti, qualora si presenti eccezionalmente l'opportunità di ospitare sul territorio piemontese un evento di rilievo nazionale o internazionale rientrante nelle tipologie di cui all'Allegato 1, non previsto né prevedibile nel periodo di pubblicazione degli avvisi di cui ai paragrafi precedenti, la Giunta regionale, a seguito di domanda di contributo adeguatamente motivata da parte del soggetto organizzatore – in via straordinaria e previa verifica istruttoria da parte della Commissione sopra citata del rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 – può approvare con apposita deliberazione il sostegno economico a tale Grande evento;
- i criteri di cui alla presente deliberazione saranno applicati a decorrere dal 2026;
- considerato che la presente revisione dei criteri di individuazione e sostegno dei Grandi eventi è avvenuta nel corso del 2026, esclusivamente per il medesimo anno è previsto un solo avviso pubblico in riferimento a tutti gli eventi riferiti a tale anno;
- con l'approvazione dei nuovi criteri predetti è revocata la D.G.R. n. 17-1200 del 30 maggio 2025. Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, di approvare i “Criteri per l'individuazione e il sostegno di Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione culturale, turistica, sportiva, di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, ovvero di alto livello

istituzionale” che si svolgeranno sul territorio piemontese, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, revocando la D.G.R. n. 17-1200 del 30 maggio 2025.

Visti:

- la l.r. 14 gennaio 1977, n. 6 “*Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l’adesione ad Enti ed Associazioni e per l’acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico*”;
- l.r. 11 luglio 2016, n. 14 “*Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte*”;
- la l.r. 1° agosto 2018, n. 11 “*Disposizioni coordinate in materia di cultura*”;
- la l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*”;
- la l.r. 1° ottobre 2020, n. 23 “*Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva*”;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 “*Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021*”.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno assunti con successivi provvedimenti nei limiti delle risorse che saranno disponibili sui bilanci di riferimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Quanto sopra premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i “*Criteri per l’individuazione e il sostegno di Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione culturale, turistica, sportiva, di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, ovvero di alto livello istituzionale*”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo quanto sopra dettagliato, revocando la D.G.R. n. 17-1200 del 30 maggio 2025;
- che il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art 26 del D.lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2415-2026-All_1-PDGR_4745_Allegato_1.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Criteri per l'individuazione e il sostegno di "Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione culturale, turistica, sportiva, di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, ovvero di alto livello istituzionale".

1. Premessa

la l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, all'art. 1, comma 1, prevede che la Regione Piemonte possa, per materie attinenti le sue funzioni e, più in generale, per perseguire le finalità di cui al Titolo I dello Statuto:

- organizzare – sia direttamente che in collaborazione con enti e associazioni pubbliche e private – convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni (lett. a);
- partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni (lett. b);
- con riferimento all'art. 2 della stessa legge, è previsto che, nel caso in cui l'organizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sia esclusivamente gestita dalla Regione, le spese siano poste a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui invece sia gestita in collaborazione la Regione può erogare un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti;
- l'art. 3 della medesima legge prevede la possibilità da parte della Regione Piemonte di concedere contributi finanziari in relazione alla partecipazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nonché altre forme di sostegno quali: l'invio di comunicazioni e altri apporti di carattere tecnico o illustrativo, l'intervento di amministratori e funzionari regionali nonché di esperti, designati con modalità di cui all'art. 5 della stessa legge;
- l'art. 5 stabilisce altresì che la Giunta Regionale determini le modalità delle organizzazioni, delle partecipazioni, delle adesioni di cui all'art. 1, adottando le occorrenti determinazioni ed i conseguenti oneri di partecipazione e di assunzione delle spese.

Il presente documento definisce, ai sensi della l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, art. 1, lettere a) e b), e artt. 2, 3 e 5, i criteri per l'individuazione e il sostegno di "Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione culturale, turistica, sportiva, di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, ovvero di alto livello istituzionale" che si svolgono sul territorio piemontese, in coerenza rispettivamente con gli specifici ambiti di competenza di cui alla l.r. 1 agosto 2018, n. 11 "*Disposizioni coordinate in materia di cultura*", l.r. 11 luglio 2016, n. 14 "*Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte*", l.r. 1 ottobre 2020, n. 23 "*Norme in materia di promozione e di*

impiantistica sportiva” e l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

2. Tipologie degli eventi ammissibili a contributo

2.1 Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione culturale

Sono individuati quali Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione culturale, in coerenza con la l.r. 1 agosto 2018, n. 11, quelli in possesso di tutti i requisiti di seguito descritti:

- essere coerenti con la programmazione regionale in tema di promozione culturale;
- essere di livello altamente rappresentativo dell’identità regionale, inteso come particolare valore di radicamento col territorio o come capacità di valorizzare la produzione culturale, le tradizioni e i personaggi che hanno caratterizzato il Piemonte;
- essere di alta visibilità nazionale o internazionale, qualificanti e caratterizzanti l’immagine del territorio regionale anche alla luce della risonanza mediatica generata;
- essere in grado di determinare una comprovata e significativa partecipazione di pubblico oltre i confini regionali e un notevole impatto economico-sociale, anche indotto, sul territorio piemontese;
- prevedere la contribuzione da parte di enti pubblici locali e/o nazionali oltre la Regione Piemonte, anche in termini di messa a disposizione di beni o servizi finalizzati alla realizzazione dell’evento;
- prevedere il cofinanziamento da parte del soggetto organizzatore dell’evento per almeno il 20% della spesa dell’iniziativa, anche tramite il reperimento di risorse derivanti da soggetti privati o da attività di carattere economico direttamente connesse all’iniziativa (quali lo sbigliettamento o la vendita di materiale promozionale relativo all’evento).

2.2 Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione turistica

Sono individuati quali Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione turistica, in coerenza con la l.r. 11 luglio 2016, n. 14, quelli in possesso di tutti i requisiti di seguito descritti:

- essere coerenti con la programmazione regionale in tema di promozione turistica;
- essere di livello altamente rappresentativo dell’identità regionale, del territorio e delle sue produzioni, organizzati attraverso una rassegna di eventi connessi a un unico tema di interesse turistico;
- essere di alta visibilità nazionale o internazionale, qualificanti e caratterizzanti l’immagine del territorio regionale anche alla luce della risonanza mediatica generata;
- essere in grado di generare comprovati significativi flussi turistici e un notevole impatto e indotto economico sul territorio piemontese;
- essere in grado di determinare una comprovata e significativa partecipazione di pubblico oltre i confini regionali;

- prevedere un costo complessivo di realizzazione dell'evento superiore a euro 250.000,00;
- prevedere la contribuzione da parte di enti pubblici locali e/o nazionali oltre la Regione Piemonte, anche in termini di messa a disposizione di beni o servizi finalizzati alla realizzazione dell'evento;
- prevedere il cofinanziamento da parte del soggetto organizzatore dell'evento per almeno il 20% della spesa dell'iniziativa, anche tramite il reperimento di risorse derivanti da soggetti privati o da attività di carattere economico direttamente connesse all'iniziativa (quali lo sbigliettamento o la vendita di materiale promozionale relativo all'evento).

2.3 Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione sportiva

Sono individuati quali Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione sportiva, in coerenza con la l.r. 1 ottobre 2020, n. 23, quelli in possesso di tutti i requisiti previsti per ciascuna delle seguenti tipologie:

Tipologia 1 – Campionato Mondiale:

- prevedere l'assegnazione del titolo di "Campione del Mondo";
- prevedere un costo complessivo di realizzazione dell'evento superiore a euro 150.000,00;
- prevedere l'iscrizione ufficiale alla gara di almeno 10 nazioni (come squadre o atleti in rappresentanza della nazione);
- prevedere la copertura mediatica della gara, anche con diretta o differita (anche parziale), diffusa a livello internazionale su canali televisivi in chiaro e/o a pagamento, oppure con streaming attraverso canali ufficiali federali o piattaforme social;
- essere di livello agonistico, con evento inserito nel calendario della Federazione Sportiva Internazionale riconosciuta dal CIO.

Tipologia 2 – Campionato Europeo:

- prevedere l'assegnazione del titolo di "Campione d'Europa";
- prevedere un costo complessivo di realizzazione dell'evento superiore a euro 80.000,00;
- prevedere l'iscrizione ufficiale alla gara di almeno 5 nazioni (come squadre o atleti in rappresentanza della nazione);
- prevedere la copertura mediatica della gara, anche con diretta o differita (anche parziale), diffusa a livello internazionale su canali televisivi in chiaro e/o a pagamento, oppure con streaming attraverso canali ufficiali federali o piattaforme social;
- essere di livello agonistico, con evento inserito nel calendario della Federazione Sportiva Internazionale riconosciuta dal CIO.

Tipologia 3 – Campionato Italiano:

- prevedere l'assegnazione del titolo di "Campione d'Italia";
- prevedere un costo complessivo di realizzazione dell'evento superiore a euro 50.000,00;

- prevedere l'iscrizione ufficiale alla gara di almeno 5 regioni (come squadre o atleti in rappresentanza della regione);
- prevedere la copertura mediatica della gara, anche con diretta o differita (anche parziale), diffusa a livello internazionale su canali televisivi in chiaro e/o a pagamento, oppure con streaming attraverso canali ufficiali federali o piattaforme social;
- essere di livello agonistico, con evento inserito nel calendario della Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI.

Tipologia 4 – Grandi eventi ciclistici internazionali a tappe:

- ospitare una grande gara ciclistica internazionale a tappe sul territorio piemontese esclusivamente quale sede di partenza o arrivo.

Tipologia 5 – Grandi eventi ciclistici internazionali in linea:

- ospitare una grande gara ciclistica internazionale in linea, non a tappe, sul territorio piemontese esclusivamente quale sede di partenza o arrivo.

Tipologia 6 – Eventi inseriti in serie, tour o tappe con assegnazione di titolo mondiale:

- prevedere l'assegnazione del titolo di "Campione Mondiale" al termine di tutti gli eventi sviluppatasi nelle serie, tour o tappe;
- prevedere un costo complessivo di realizzazione dell'evento superiore a euro 50.000,00;
- prevedere l'iscrizione ufficiale alla gara di almeno 5 nazioni (come squadre o atleti in rappresentanza della nazione);
- prevedere la copertura mediatica della gara, anche con diretta o differita (anche parziale), a livello internazionale su canali televisivi in chiaro e/o a pagamento, oppure con streaming attraverso canali ufficiali federali o piattaforme social;
- essere di livello agonistico, con evento inserito nel calendario della Federazione Sportiva Internazionale/Europea riconosciuta dal CIO.

Tipologia 7 – Eventi inseriti in serie, tour o tappe con assegnazione di titolo europeo:

- prevedere l'assegnazione del titolo di "Campione Europeo" al termine di tutti gli eventi sviluppatasi nelle serie, tour o tappe;
- prevedere un costo complessivo di realizzazione dell'evento superiore a euro 50.000,00;
- prevedere l'iscrizione ufficiale alla gara di almeno 5 nazioni (come squadre o atleti in rappresentanza della nazione);
- prevedere la copertura mediatica della gara, anche con diretta o differita (anche parziale), a livello internazionale su canali televisivi in chiaro e/o a pagamento, oppure con streaming attraverso canali ufficiali federali o piattaforme social;
- essere di livello agonistico, con evento inserito nel calendario della Federazione Sportiva Internazionale/Europea riconosciuta dal CIO.

Tipologia 8 – Eventi inseriti in serie, tour o tappe con assegnazione di titolo italiano

- prevedere l'assegnazione del titolo di "Campione Italiano" al termine di tutti gli eventi sviluppatasi nelle serie, tour o tappe;
- prevedere un costo complessivo di realizzazione dell'evento superiore a euro 50.000,00;
- prevedere l'iscrizione ufficiale alla gara di almeno 3 regioni (come squadre o atleti in rappresentanza della regione);
- prevedere la copertura mediatica della gara, anche con diretta o differita (anche parziale), a livello nazionale su canali televisivi in chiaro e/o a pagamento, oppure con streaming attraverso canali ufficiali federali o piattaforme social;
- essere di livello agonistico, con evento inserito nel calendario della Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI.

Tipologia 9 – Altri Grandi Eventi sportivi di rilevanza internazionale:

- essere organizzato sul territorio piemontese e prevedere la partecipazione di squadre o atleti provenienti da almeno un'altra nazione (oltre all'Italia);
- prevedere un costo complessivo di realizzazione dell'evento superiore a euro 100.000,00;
- essere di livello agonistico, con l'assegnazione di un titolo o un primato a un partecipante (individuale o a squadre) attraverso una o più gare o incontri sportivi o, comunque, venga prevista una forma di classifica finale con relativa premiazione, anche sotto forma di esito di incontri sportivi, individuali o a squadre, che determinano un risultato agonistico.

2.4 Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari

Sono individuati quali Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale di promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, in coerenza con la l.r. 22 gennaio 2019, n. 1, quelli in possesso di tutti i requisiti di seguito descritti:

- essere coerenti con la programmazione regionale in tema di promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e delle eccellenze enogastronomiche;
- essere di livello altamente rappresentativo dell'identità regionale, inteso come valorizzazione delle produzioni certificate di interesse strategico (DOP, IGP, DOC, DOCG); lo sviluppo delle produzioni biologiche; la valorizzazione dei prodotti inseriti nell'elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) del Piemonte;
- essere di alta visibilità nazionale o internazionale, qualificanti e caratterizzanti l'immagine del territorio regionale anche alla luce della risonanza mediatica generata;
- prevedere, in caso di eventi di rilievo internazionale, partenariati con organismi sovranazionali;
- essere in grado di determinare una comprovata e significativa partecipazione di pubblico oltre i confini

regionali, e un notevole impatto economico-sociale, anche indotto, sul territorio;

- essere in grado di promuovere comparti specifici del sistema agroalimentare piemontese;
- prevedano la contribuzione da parte di enti pubblici locali e/o nazionali oltre la Regione Piemonte, anche in termini di messa a disposizione di beni o servizi finalizzati alla realizzazione dell'evento;
- prevedere il cofinanziamento da parte del soggetto organizzatore dell'evento per almeno il 20% della spesa dell'iniziativa, anche tramite il reperimento di risorse derivanti da soggetti privati o da attività di carattere economico direttamente connesse all'iniziativa (quali lo sbigliettamento o la vendita di materiale promozionale relativo all'evento).

2.5 Grandi eventi di alto livello istituzionale

Sono individuati quali Grandi eventi di alto livello istituzionale sia le iniziative di rilievo nazionale o internazionale particolarmente rappresentative per il Piemonte, non rientranti negli ambiti di cui ai punti precedenti (tipologia A), sia le iniziative di alto livello istituzionale connesse a festività, solennità civili riconosciute dalla legge statale, cerimonie, commemorazioni, anniversari che ricoprono un particolare significato e rilevanza per il territorio piemontese, e rappresentano la comunità nei suoi valori più alti (tipologia B).

Tipologia A)

Appartengono a tale tipologia gli eventi in possesso di tutti i requisiti di seguito descritti:

- essere di livello altamente rappresentativo dell'identità regionale a fini istituzionali;
- essere di alta visibilità nazionale o internazionale, qualificanti e caratterizzanti l'immagine del Piemonte anche alla luce della risonanza mediatica generata;
- essere in grado di determinare una comprovata e significativa partecipazione di pubblico oltre i confini regionali, e un notevole impatto economico-sociale, anche indotto, sul territorio piemontese;
- prevedere la partecipazione di autorità e/o di personalità pubbliche di rilievo nazionale o internazionale;
- prevedere la contribuzione da parte di enti pubblici locali e/o nazionali oltre la Regione Piemonte, anche in termini di messa a disposizione di beni o servizi finalizzati alla realizzazione dell'evento;
- prevedere il cofinanziamento da parte del soggetto organizzatore dell'evento per almeno il 20% della spesa dell'iniziativa, anche tramite il reperimento di risorse derivanti da soggetti privati o da attività di carattere economico direttamente connesse all'iniziativa (quali lo sbigliettamento o la vendita di materiale promozionale relativo all'evento).

Tipologia B)

Appartengono a tale tipologia gli eventi in possesso di almeno quattro dei requisiti di seguito descritti:

- celebrino una ricorrenza nazionale riconosciuta con legge dello Stato;

- siano incentrate sulla valorizzazione della memoria, della storia e delle tradizioni del Piemonte,
- garantiscano alta visibilità e una comprovata risonanza mediatica sovraregionale;
- prevedano la partecipazione di autorità e/o di personalità pubbliche di rilievo nazionale o internazionale;
- siano qualificanti e caratterizzanti dell'immagine del territorio regionale, e siano in grado di determinare una comprovata e significativa partecipazione di pubblico oltre i confini regionali.

3. Soggetti richiedenti

Possono presentare domanda di contributo:

- gli enti pubblici;
- gli enti privati senza scopo di lucro.

Per le tipologie di Grandi eventi di cui al punto 2.3 possono presentare domanda di contributo i soggetti di seguito riportati:

Tipologie 1, 2, 3, 6, 7 e 8

- CONI Comitato Regionale Piemonte; CIP Comitato Regionale Piemonte; le federazioni sportive nazionali (FSN) e relativi Comitati regionali riconosciuti dal CONI o dal CIP; le discipline sportive associate (DSA) e relativi Comitati regionali riconosciuti dal CONI o dal CIP; le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) riconosciute dal CONI o dal CIP e iscritte nel registro nazionale; le società sportive di capitali (SSD) di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile, riconosciute dal CONI o dal CIP e iscritte nel registro nazionale;
- gli enti locali o loro forme associative;
- gli enti e comitati appositamente costituiti con finalità sportive, aggregative e sociali, ai sensi della normativa in materia;
- i soggetti organizzatori in esclusiva di eventi sportivi senza finalità di lucro;
- altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico – motorie – ricreative (comprese le federazioni sportive Internazionali riconosciute dal CIO).

Tipologie 4 e 5

Gli enti locali o loro forme associative.

Tipologia 9

- CONI Comitato Regionale Piemonte; CIP Comitato Regionale Piemonte; le federazioni sportive nazionali (FSN) e relativi Comitati regionali riconosciute dal CONI o dal CIP; gli enti di promozione sportiva (EPS) e relativi Comitati regionali e provinciali riconosciuti dal CONI o dal CIP; le discipline sportive associate (DSA) e relativi Comitati regionali riconosciuti dal CONI o dal CIP; le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) riconosciute dal CONI o dal CIP e iscritte nel registro nazionale; le

società sportive di capitali (SSD) di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile, riconosciute dal CONI o dal CIP e iscritte nel registro nazionale;

- gli enti locali o loro forme associative;
- gli enti e comitati appositamente costituiti con finalità sportive, aggregative e sociali, ai sensi della normativa in materia;
- i soggetti organizzatori in esclusiva di eventi sportivi senza finalità di lucro, e altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico – motorie – ricreative (comprese le federazioni sportive Internazionali riconosciute dal CIO).

4. Soggetti ed eventi esclusi

Non sono ammesse a contributo:

- le persone fisiche;
- le ditte individuali, le società di persone o di capitali, in qualunque forma costituita, fatta eccezione per le società sportive dilettantistiche in ogni forma costituite, o comunque soggetti che, per statuto, escludano qualsiasi finalità lucrativa e che prevedano, all'atto dello scioglimento, la destinazione di eventuali capitali a soggetti non aventi finalità lucrativa;
- gli enti strumentali, gli enti partecipati e controllati dalla Regione Piemonte;
- i partiti politici e gli enti, o associazioni, che costituiscano articolazioni degli stessi o presentino progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici;
- i soggetti che, nell'ambito della loro attività o nel programma dell'evento oggetto di richiesta di contributo, svolgano o promuovano attività che siano in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto della Regione Piemonte e con i principi di non discriminazione e parità di trattamento;
- i soggetti che, nell'ambito della loro attività o nel programma dell'evento oggetto di richiesta di contributo, mettano in pericolo l'incolumità di animali, ovvero siano in contrasto con le norme di cui alla normativa vigente in materia;
- i soggetti che, nel programma dell'evento oggetto di richiesta di contributo, non prevedano la partecipazione di pubblico, in presenza o in remoto;
- i soggetti che, nel programma dell'evento oggetto di richiesta di contributo, non garantiscano l'assenza di barriere architettoniche, o comunque non si impegnino a fornire assistenza alle persone con disabilità al fine di favorirne la partecipazione;
- gli eventi il cui luogo di svolgimento non sia sul territorio piemontese;
- gli eventi già finanziati dalla Regione Piemonte;
- i singoli eventi previsti nell'ambito di un evento più ampio, anche se organizzati da soggetti diversi;

- i campionati di cui alle tipologie del punto 2.3 del presente documento, fatti salvi gli eventi che ne costituiscano le fasi finali organizzati interamente sul territorio regionale.

5. Entità del contributo

5.1 Per le tipologie di eventi di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 A) il contributo assegnabile a ogni singolo evento non può essere superiore all'80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione dell'evento, e comunque non superiore a euro 1.200.000,00 e non inferiore a euro 30.000,00.

5.2 Per la tipologia di cui al punto 2.5 B) il contributo assegnabile a ogni singolo evento non può essere superiore all'80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione dell'evento, e comunque non superiore a euro 30.000,00 e non inferiore a euro 5.000,00.

5.3 Per gli eventi di cui al punto 2.3, al fine della quantificazione del contributo, si applicano i criteri seguenti:

- per la tipologia 1 il contributo assegnabile a ogni singolo evento non può essere superiore all' 80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione dell'evento, e comunque non superiore a euro 1.200.000,00;
- per la tipologia 2 il contributo assegnabile a ogni singolo evento non può essere superiore all' 80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione dell'evento, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00;
- per la tipologia 3 il contributo assegnabile a ogni singolo evento non può essere superiore all' 80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione dell'evento, e comunque non superiore a euro 800.000,00;
- per la tipologia 4 il contributo assegnabile a ogni singolo evento non può essere superiore all' 80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione dell'evento, e comunque non superiore a euro 150.000,00;
- per la tipologia 5 il contributo assegnabile a ogni singolo evento non può essere superiore all' 80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione dell'evento, e comunque non superiore a euro 100.000,00;
- per la tipologia 6 il contributo assegnabile a ogni singolo evento non può essere superiore all' 80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione dell'evento, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00;
- per la tipologia 7 il contributo assegnabile a ogni singolo evento non può essere superiore all' 80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione dell'evento, e comunque non superiore a euro 800.000,00;
- per la tipologia 8 il contributo assegnabile a ogni singolo evento non può essere superiore all' 80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione dell'evento, e comunque non superiore a euro 600.000,00;

- per la tipologia 9 il contributo assegnabile a ogni singolo evento non può essere superiore all' 80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione dell'evento, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00;

6. Spese ammissibili a contributo per le tipologie di eventi di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.4, e 2.5

Sono ammissibili a contributo le spese direttamente riferibili all'organizzazione dell'evento, intestate al soggetto richiedente il contributo, effettivamente sostenute (o che si sosterranno se riferite al bilancio di previsione), regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente, ed effettuate in periodi coerenti con l'organizzazione dell'evento.

In via generale, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) affitto, locazione, allestimento di spazi e locali, noleggio di impianti e strutture destinate all'evento, spese generali strettamente legate all'organizzazione dell'iniziativa non riconducibili alla gestione ordinaria della sede dell'ente, SIAE;
- b) progettazione e produzione di materiali di comunicazione;
- c) comunicazione e promozione dell'evento, anche attraverso canali social;
- d) spese per l'accoglienza, l'ospitalità e il viaggio riferite agli ospiti la cui partecipazione figure espressamente nel programma dell'evento;
- e) spese per l'acquisto di materiali di consumo funzionali allo svolgimento dell'evento;
- f) spese per la predisposizione del piano di sicurezza, previsto dalla normativa vigente in materia;
- g) spese per eventuali devoluzioni in beneficenza a soggetti senza finalità di lucro;
- h) per gli enti privati senza scopo di lucro: spese di personale dipendente riferite all'effettivo supporto per l'organizzazione dell'evento, spese assicurative riferite al solo evento oggetto di richiesta di contributo e per il solo periodo di tempo riferito alla realizzazione dello stesso;
- i) per i soli eventi di promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari: spese per degustazioni e servizi correlati.

Spese non ammissibili a contributo per le tipologie di eventi di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.4, e 2.5:

- a) prestazioni professionali effettuate dai componenti degli organi collegiali del soggetto richiedente, anche se prestate al di fuori delle proprie funzioni, nonché i rimborsi spese;
- b) per gli enti pubblici: spese di personale direttamente dipendente;
- c) spese per l'acquisto di attrezzature (anche informatiche e di telefonia), macchinari e altri beni durevoli;
- d) spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria della sede del soggetto richiedente;
- e) montepremi in denaro;
- f) spese di catering, rinfreschi, spese di ristorazione, caffetteria e vettovaglie non rientranti tra le spese descritte al paragrafo precedente, lettera d), del presente documento, che non siano relative all'acquisto

di prodotti caratterizzanti l'evento specifico.

6.1 Spese ammissibili a contributi per la tipologia di eventi di cui al punto 2.3

Sono ammissibili a contributo le spese direttamente riferibili all'organizzazione dell'evento, intestate al soggetto richiedente il contributo, effettivamente sostenute (o che si sosterranno se riferite al bilancio di previsione), regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente, ed effettuate in periodi coerenti con l'organizzazione dell'evento.

In via generale, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) affitto, locazione, allestimento di spazi e locali, noleggio di impianti e strutture destinate all'evento, spese generali strettamente legate all'organizzazione dell'iniziativa non riconducibili alla gestione ordinaria della sede dell'ente, SIAE;
- b) spese per l'acquisto di materiale sportivo strettamente necessario allo svolgimento dell'evento;
- c) spese di registrazione dell'evento presso gli organi sportivi federali;
- d) spese sostenute per ingaggi, premi e omaggi;
- e) spese sostenute per l'assistenza sanitaria e spese mediche a vario titolo inerenti l'evento sportivo;
- f) spese sostenute per gli operatori sportivi (arbitri, giudici di gara e tecnici) e rimborsi spesa ai volontari;
- g) progettazione e produzione di materiali di comunicazione;
- h) comunicazione e promozione dell'evento, anche attraverso canali social;
- i) spese per l'accoglienza, l'ospitalità e il viaggio riferite agli ospiti la cui partecipazione figure espressamente nel programma dell'evento;
- j) spese per l'acquisto di materiali di consumo (cartoleria e materiali utili per l'allestimento), non considerati beni durevoli, funzionali allo svolgimento dell'evento;
- k) spese per la predisposizione del piano di sicurezza, previsto dalla normativa vigente in materia;
- l) spese di catering, rinfreschi, spese di ristorazione, caffetteria e vettovaglie;
- m) esclusivamente per i Comuni piemontesi sede di Grandi eventi ciclistici, tipologie 4 e 5 del punto 2.3 del presente documento, è possibile inserire:
 - 1) il corrispettivo pagato per i servizi resi dall'organizzatore della competizione;
 - 2) spese relative al lavoro straordinario svolto dal personale dipendente del Comune o in convenzione con altri Comuni funzionali all'espletamento di attività connesse direttamente all'evento, certificando formalmente quali dipendenti, per quali funzioni, per quanto tempo e relativi oneri quantificati in quota parte;
 - 3) gli oneri per la messa in sicurezza delle strade coinvolte dal passaggio della competizione, escluse le spese di asfaltatura.

Spese non ammissibili a contributo per la tipologia di eventi di cui al punto 2.3:

- a) prestazioni professionali effettuate dai componenti degli organi collegiali del soggetto richiedente, anche se prestate al di fuori delle proprie funzioni, nonché i rimborsi spese;
- b) per gli enti pubblici: spese di personale direttamente dipendente, non rientranti tra le spese descritte al paragrafo precedente, lettera m);
- c) spese per l'acquisto di attrezzature (anche informatiche e di telefonia), macchinari e altri beni durevoli, diverse da materiale sportivo, strettamente necessario allo svolgimento dell'evento;
- d) spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria della sede del soggetto richiedente;
- e) erogazioni liberali/donazioni.

7. Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate a seguito di n. 2 avvisi, adottati dalla Direzione regionale competente in materia di programmazione e gestione dei grandi eventi e manifestazioni, e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte, secondo le tempistiche e le modalità in questi riportati:

- uno da approvarsi nell'autunno di ciascun anno, relativo agli eventi che si svolgeranno dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo;
- uno da approvarsi nella primavera di ciascun anno relativo agli eventi che si svolgeranno dal 1° luglio al 31 dicembre del medesimo anno.

Esclusivamente per gli eventi che si svolgono nell'anno 2026 è previsto un solo avviso pubblico relativamente a tutti gli eventi riferiti a tale anno.

Esclusivamente per le tipologie di eventi 1, 2 e 3 di cui al punto 2.3, il soggetto richiedente può presentare più di una domanda di contributo a valere sul singolo avviso pubblico.

È possibile presentare domanda di contributo (formalizzata in un'unica istanza) per eventi organizzati in forma co-realizzata da parte dei soggetti di cui al punto 3; tale possibilità non è prevista per gli eventi di promozione sportiva di cui al punto 2.3 del presente documento.

Le domande, redatte secondo le modalità previste all'interno dell'avviso pubblico, dovranno contenere:

- copia del documento di identità del sottoscrittore la dichiarazione (nei soli casi di impossibilità all'apposizione della firma digitale sul modulo di domanda);
- in caso di domanda presentata da un soggetto delegato alla firma, la delega da parte del legale rappresentante accompagnata dai documenti di identità in corso di validità di entrambi i soggetti;
- eventuale accordo di collaborazione tra le parti per gli eventi organizzati in forma di co-realizzazione;
- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto in vigore (non necessario per gli enti pubblici), qualora non già agli atti della Regione Piemonte;
- descrizione dettagliata dell'evento dalla quale si evincano i requisiti richiesti per le rispettive tipologie di cui al punto 2. del presente documento;
- bilancio preventivo dell'evento (entrate e uscite), riportante la compartecipazione alle spese da parte di

altri soggetti pubblici e privati, compilato secondo lo schema messo a disposizione all'interno dell'avviso pubblico;

- quantificazione del contributo richiesto;
- scheda di impatto socio-economico dell'evento sul territorio, anche in rapporto all'esperienza pregressa nella realizzazione di iniziative analoghe;
- relazione su analoghi eventi precedenti realizzati dal soggetto richiedente ed eventuale rassegna stampa;
- materiale divulgativo riferito all'evento, anche in forma di bozza.

8. Responsabile del procedimento e disposizioni procedurali

L'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute a seguito degli avvisi pubblici di cui al punto 7 del presente documento verrà svolta da un'apposita Commissione nominata con determinazione dirigenziale e presieduta dal Responsabile della Direzione regionale competente in materia di programmazione e gestione dei grandi eventi e manifestazioni, Responsabile del procedimento.

Con la stessa determinazione dirigenziale del Responsabile del procedimento verranno definite le modalità di funzionamento della Commissione, la quale sarà costituita da un Dirigente, o suo delegato, per ciascuna delle Strutture regionali competenti nelle cinque materie oggetto delle domande.

A conclusione dell'istruttoria, il Presidente della Commissione, entro il termine del procedimento, stabilito in trenta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto per ciascun avviso pubblico, con atto dirigenziale, approva l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, con relativa indicazione del contributo massimo riconoscibile sulla base dei criteri stabiliti per ciascun ambito.

Con deliberazione, la Giunta regionale prende atto dell'elenco degli eventi ammissibili a finanziamento di cui alla predetta determinazione dirigenziale e, sulla base delle risorse regionali disponibili sul bilancio dell'anno di riferimento, destina le risorse a sostegno dei singoli eventi ammessi a finanziamento.

Nel caso di risorse regionali disponibili insufficienti a riconoscere il contributo massimo a tutti gli eventi ammissibili di cui al predetto elenco, la Giunta regionale provvederà a ripartire le risorse disponibili in misura proporzionale tra tutti gli eventi ammessi a contributo, fatto salvo il mantenimento della soglia minima prevista al punto 5 del presente documento.

Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale individua le Strutture regionali competenti per ciascun ambito di cui al punto 2 del presente documento per l'adozione degli atti amministrativi e contabili finalizzati alla liquidazione del contributo riconosciuto.

Qualora si presenti eccezionalmente l'opportunità di ospitare sul territorio piemontese un evento di rilievo nazionale o internazionale rientrante nelle tipologie di cui al punto 2 del presente documento, non previsto né prevedibile nel periodo di pubblicazione degli avvisi di cui al punto 7, la Giunta regionale, a seguito di domanda di contributo adeguatamente motivata da parte del soggetto organizzatore – in via straordinaria e previa verifica

istruttoria da parte della Commissione sopra citata del rispetto di quanto previsto dal presente documento – può approvare con apposita deliberazione il sostegno economico a tale Grande evento;

9. Obblighi dei soggetti ammessi a contributo

Sui materiali di comunicazione e di divulgazione realizzati per promuovere l'evento, o anche successivi alla realizzazione dello stesso, il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre la dicitura *“Con il contributo di”* seguito dal logo istituzionale della Regione Piemonte, nonché, ove previsto dalla D.G.R. n. 23 del 13 ottobre 2025, dal marchio promozionale *“PiemonteIS – ECCELLENZA PIEMONTE”*.

Sul sito internet istituzionale del soggetto beneficiario, dovrà comparire, per il periodo di almeno un anno dal termine dell'evento, comunicazione che lo stesso è stata realizzata grazie al contributo della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e smi.

10. Rendicontazione, riduzione e revoca dei contributi

Le disposizioni relative alla rendicontazione, alla riduzione e all'eventuale revoca dei contributi riconosciuti sono contenute e dettagliate all'interno dei rispettivi avvisi pubblici.